



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

ORDINANZA N. 03/2023

Campi di acquacoltura Circondario Marittimo di Torre del Greco

Il Capo del Circondario Marittimo di Torre del Greco,

- VISTI gli articoli 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);
- VISTA la propria Ordinanza n. 30/2005, in data 24 novembre 2005, recante *“Campo di acquacoltura in località Calastro nel Comune di Torre del Greco (NA)”*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 07/2006, in data 29 marzo 2006, recante *“Campo di acquacoltura in località Cavaliere/Bassano nel Comune di Torre del Greco (NA)”*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 12/2006, in data 1° giugno 2006, recante *“Modifica dell'articolo 3 delle Ordinanze nn. 30/2005 e 07/2006”*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 02/2007, in data 10 gennaio 2007, recante *“Campo di acquacoltura in località Punta Quattro Venti nel Comune di Ercolano (NA)”*;
- RITENUTO necessario adottare un provvedimento organico che disciplini la sicurezza della navigazione ed ogni uso del mare negli specchi acquei ove insistono i campi di acquacoltura ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco;

RENDE NOTO

che, nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco, insistono i seguenti campi di acquacoltura, come da stralci planimetrici allegati che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:

- a. Campo di acquacoltura in Loc. Calastro del Comune di Torre del Greco (NA);
- b. Campo di acquacoltura in Loc. Cavaliere-Bassano del Comune di Torre del Greco (NA);
- c. Campo di acquacoltura in Loc. Punta Quattro Venti del Comune di Ercolano (NA).

Gli specchi acquei ove insistono i richiamati campi sono così delimitati e segnalati:

A) CAMPO DI ACQUACOLTURA IN LOCALITÀ CALASTRO

- I. Specchio acqueo di mq. 374.000 all'interno dei vertici aventi le seguenti coordinate geografiche (*Sistema WGS84*):

Vertici	Latitudine	Longitudine
V1	40° 47.2098' N	014° 20.8693' E
V2	40° 47.3000' N	014° 21.2588' E
V3	40° 47.1124' N	014° 21.3374' E
V4	40° 47.1008' N	014° 21.2885' E
V5	40° 46.9196' N	014° 21.3692' E
V6	40° 46.8399' N	014° 21.0293' E

- II. Ai vertici sono posizionati i seguenti segnalamenti marittimi:

- **VERTICE V1** Boa luminosa (segnale speciale) di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
 - Luminosità: 0,5 luce + 2 eclisse + 0,5 luce + 3 eclisse = Periodo 6 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICE V6** Boa luminosa (segnale speciale) di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
 - Luminosità: 0,5 luce + 3,5 eclisse = Periodo 4 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICI V2 – V5** N. 2 boe diurne non luminose poste ai vertici lato terra, di colore giallo (segnale speciale), sormontate da miraglio radarabile ad X.
- **VERTICI V3 – V4** N. 2 boe a barile.

B) CAMPO DI ACQUACOLTURA IN LOCALITÀ CAVALIERE - BASSANO

- I. Specchio acqueo di mq. 120.000 all'interno dei vertici aventi le seguenti coordinate geografiche (*Sistema WGS84*):

Vertici	Latitudine	Longitudine
V1	40° 46.3518' N	014° 21.9933' E
V2	40° 46.4253' N	014° 22.0971' E
V3	40° 45.9533' N	014° 22.6724' E
V4	40° 45.8809' N	014° 22.5671' E

- II. Ai vertici sono posizionati i seguenti segnalamenti marittimi:

- **VERTICE V1** Boa luminosa (segnale speciale), posta al largo, di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:

- Luminosità: 0,5 luce + 3,5 eclisse = Periodo 4 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICE V4** Boa luminosa (segnale speciale) di colore giallo, posta al largo, con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
- Luminosità: 0,5 luce + 2 eclisse + 0,5 luce + 3 eclisse = Periodo 6 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICI V2 – V3** N. 2 boe diurne non luminose, poste ai vertici lato terra, di colore giallo (segnale speciale), sormontate da miraglio radarabile ad X.

C) CAMPO DI ACQUACOLTURA IN LOCALITÀ PUNTA QUATTRO VENTI

- I. Specchio acqueo di mq. 30.000 all'interno dei vertici aventi le seguenti coordinate geografiche (*Sistema WGS84*):

Vertici	Latitudine	Longitudine
V1	40° 47,3773' N	014° 20,7767' N
V2	40° 47,3200' N	014° 20,8522' N
V3	40° 47,2412' N	014° 20,7535' N
V4	40° 47,3000' N	014° 20,6800' N

- II. Ai vertici sono posizionati i seguenti segnalamenti marittimi:

- **VERTICI V3 E V4** N. 2 Boe luminose (segnale speciale), una per ogni vertice, di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
- Luminosità: 0,5 luce + 2,5 eclisse = Periodo 3 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICI V1 E V2** N. 2 boe diurne non luminose, di colore giallo (segnale speciale), sormontate da miraglio radarabile ad X.

ORDINA

Articolo 1

Divieti

Negli specchi acquei di cui al **“RENDE NOTO”**, sono vietati il transito, l'ancoraggio, qualunque tipo di pesca ed ogni altra attività connessa agli usi del mare.

Articolo 2

Deroghe

Sono esclusi dai divieti di cui al precedente Articolo 1, oltre i mezzi ed il personale preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima, gli addetti delle Società concessionarie, o coloro che operano per le medesime, previa formale comunicazione alla stessa Autorità Marittima, nonché le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché militari in

genere, in ragione del loro ufficio.

Articolo 3

Condotta delle unità in prossimità dei campi di acquacoltura

Tutte le unità in navigazione nelle immediate prossimità delle zone di mare di cui al “**RENDE NOTO**” devono procedere prestando la massima attenzione e ad una velocità tale da non costituire pericolo per la sicurezza, nella sua accezione più ampia, delle attività in atto negli specchi acquei interessati.

Articolo 4

Obblighi dei Concessionari

È fatto obbligo alle Società concessionarie di curare e verificare, con adeguati controlli periodici sulla tenuta del sistema di ancoraggio, il perfetto funzionamento e posizionamento dei segnalamenti marittimi dei rispettivi impianti segnalandone, immediatamente, qualsiasi avaria e/o anomalia relativa ai segnalamenti marittimi, ivi compreso l'eventuale spiegamento sia delle boe diurne, sia dei segnalamenti luminosi.

Articolo 5

Disposizioni finali e sanzionatorie

Le proprie Ordinanze, nn. 30/2005, 07/2006, 12/2006 e 02/2007, in premessa citate, sono abrogate, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata mediante affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto, nonché inclusa nella sezione “Ordinanze” del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/torredelgreco.

Torre del Greco, 27 febbraio 2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vittorio GIOVANNONE
(Documento informatico sottoscritto digitalmente)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

Stralcio cartografico allegato all'Ordinanza n. 03/2023

1. Campo di mitilicoltura Loc. Calastro



2. Campo di mitilicoltura Loc. Cavaliere-Bassano



3. Campo di mitilicoltura Loc. Punta Quattro Venti

